

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ANTENNA 40 S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TELEMONDO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMM1 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 139/10/DICAM/PROC. 2213/ZD - datato 6 ottobre 2010 e notificato in data 4 novembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telemondo con sede in Calcinaia (PI) alla via Marrucco n. 6/A, la violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, in quanto sull'emittente televisiva predetta, nel corso della programmazione televisiva andata il giorno 9 luglio 2010, sono stati diffusi programmi di televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto; in particolare, dalle 10.28 circa alle ore 11.31 circa, dalle 11.34 circa alle ore 13.00 e dalle ore 13.41 circa alle ore 14.29 sono stati trasmessi programmi di televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso dei quali le conduttrici, nel ricevere telefonate in diretta, hanno dispensato previsioni sul futuro su vari argomenti ai telespettatori chiamanti (es. su fortuna lavoro amore e così via) e hanno fornito pronostici del lotto, mentre sono comparse sullo schermo le scritte *"Francesca Lotto"*, *"in diretta Francesca in privato Diletta"*, *"Francesca Lotto"*, *"in diretta Diletta in privato Francesca"*, *"Valentina Lotto"* e *"in diretta Valentina in privato Sergio"* nonché le numerazioni 899 900 000, 899 900 001 e 899 009 770; le conduttrici, inoltre, hanno invitato i telespettatori ad utilizzare le numerazioni suddette per avere i pronostici del lotto, inducendoli, in particolare, a chiamare il centralino; le conduttrici, tra l'altro, hanno dispensato i pronostici per il gioco del lotto e hanno fornito le previsioni sul futuro ai telespettatori, senza effettuare elaborazioni su base razionale di inferenza statistica, bensì sulla base delle date di nascita fornite dai telespettatori stessi chiamanti;

RILEVATO che la società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva Telemondo non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che i programmi televisivi segnalati sono stati trasmessi in fascia oraria non consentita, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo ovvero inducendo a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 899, traendo in inganno il pubblico attraverso esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e sfruttando la superstizione, la credulità o la paura in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto e relativi a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali programmi televisivi non devono

trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telemondo, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 9 luglio 2010 sopra riportata integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrantatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove//00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (euro milletrantatre/00), corrispondente al minimo edittale, moltiplicata per numero tre (n. 3) episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telemondo con sede in Calcinai (PI) alla via Marrucco n. 6/A, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (

euro tremilanovantanove//00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 63/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento indicando come riferimento *“Delibera n. 63/11/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola